LEADER Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

AZIONI ORDINARIE

SRG07

"Smart Village"









Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027

Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Emilia Reda

Revisione: Fabio Muscas


Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_18 Nella nuova programmazione 2023-27 è possibile finanziare il personale qualificato attraverso
l'intervento SRG07, come avveniva per la SM 16.9 nel periodo 2014-22 nel caso dei servizi sociali legati
all'agricoltura?5
2025_07 Il concetto di "nuova attività si riferisce solo alle attività/azioni che non sono state finanziate in
passato o anche all'evoluzione di una filiera esistente che introduca elementi distintivi e innovativi? 8



2024_18

Domanda: Nel PSR 14-22, con la SM 16.9 la Regione aveva sostenuto la realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate, nonché servizi educativi e sociosanitari/terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola. Per tale attività venivano riconosciuti i costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale, che comprendevano tra l'altro spese per il personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti). In questa nuova programmazione i GAL, nell'ambito della **SRG07** Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica (con la formula della sovvenzione globale) inseriscono attività che prevedono servizi alla popolazione e vorremmo sapere se tali attività (per lo più personale qualificato che offre il servizio) sarà finanziabile, non trovando alcun riferimento nella normativa attuale.

Risposta: In merito al quesito proposto il PSP prevede, nella scheda SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village, le seguenti Categorie di spese ammissibili:

SP1 - [omissis]

SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;

SP3 - costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali);

SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;

SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);

SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;

SP8 - costi delle attività promozionali.

A tal proposito quindi l'intervento supporta la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati e con particolare riferimento all'ambito di Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica; esso è finalizzato a creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).

La lista delle spese ammissibili dell'intervento non prevede pertanto come tipologia di costo quella dei servizi e della loro erogazione (spese del personale e di particolari figure

qualificate per l'erogazione dei servizi) bensì tutti i gli investimenti materiali e immateriali strettamente collegati al progetto integrato, che tra l'altro dovranno essere riconducibili per la loro ammissibilità alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o comunque ad altri strumenti di finanziamento nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali.

I costi per l'erogazione dei servizi non sono finanziabili nell'ambito del FEASR ma bisognerebbe agganciarli ad altre fonti di finanziamento specifiche (es. FSE). Nel PSP relativamente ai costi del personale si fa riferimento solo nel Capitolo 4 "Elementi comuni a più interventi", nello specifico nel Paragrafo 4.7.3 sono riportate al Punto 1.4) "Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione" che per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

- 1. spese di funzionamento;
- 2. spese di personale;
- 3. spese di formazione e consulenza;
- 4. spese di pubbliche relazioni;
- 5. spese finanziarie;
- 6. spese di rete;
- 7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.

Solo in questo caso sono previste delle spese del personale; l'elenco presente nel PSP al Cap.4, P.4.7.3 punto1.4 è strettamente collegato alla categoria di spesa SP04 relativamente ai costi di esercizio della cooperazione e all'SP2 – che prevede acquisizione di competenze specifiche, costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani o di documenti equivalenti. Le spese di gestione previste per la cooperazione (art.77) prevedono pertanto delle categorie che devono essere ricollegabili all'attività di messa in rete dei soggetti che cooperano per creare, attivare e introdurre delle soluzioni per la rivitalizzazione sociale, economica e turistica delle aree rurali e non l'erogazione e funzionamento del servizio futuro. La cooperazione può però agevolare l'eventuale erogazione del servizio puntando su una animazione partecipata e sul coinvolgimento di altri soggetti che possono poi, tramite apposite convenzioni, portare avanti il servizio e l'attività creata.

Tuttavia, per quanto riguarda il LEADER, nell'ambito delle operazioni specifiche previste dalla scheda di intervento SRG06, visto che i GAL hanno la possibilità di attivare progettualità che non seguono quanto previsto dagli interventi predisposti nel PSP nazionale o nel CSR regionale adattando le azioni ai fabbisogni territoriali che emergono dal territorio in coerenza con la programmazione generale, si potrebbe prendere in considerazione la seguente soluzione alternativa: i GAL potrebbero prevedere l'attivazione di una azione specifica che segua la base normativa per come prevista dall'art. 75 del Regolamento n. 2115/2021 prevedendo un sostegno sotto forma di importo forfettario (di max 100.000 €) per l'avvio, ad esempio, di centri di servizi per la popolazione. In questo modo l'azione specifica Leader risulterebbe essere coerente con la programmazione generale. Si tratterebbe di dare un supporto all'avvio dei servizi tramite un importo forfettario collegandolo eventualmente ad un Piano di sviluppo del servizio alla popolazione di quell'area.

Nel Regolamento n. 2115/2021 non ci sono dei limiti rispetto a quanto possa essere attuato dai GAL, l'unica limitazione riguarda gli investimenti come riportato all'art. 77 al paragrafo 4, 3° capoverso, lettera b), il quale prevede che, nel caso dell'iniziativa LEADER, "gli Stati

membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell'Unione nell'ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all'articolo 73 del presente regolamento".

2025_07

Domanda: Con il concetto di "nuova attività" si deve intendere qualsiasi nuova attività/azione che non sia già stata finanziata in passato ovvero anche una filiera esistente che però presenti elementi distintivi e innovativi attraverso nuove attività, innovazioni tecnologiche, sostenibilità ambientale o ampliamento della rete di soggetti coinvolti?

Risposta: In mancanza di norme più specifiche o di dettaglio si conviene sul fatto che con il concetto di "nuova attività" si debba intendere qualsiasi nuova attività/azione che non sia già stata finanziata in passato ovvero una filiera esistente che però presenti elementi distintivi e innovativi attraverso nuove attività, innovazioni tecnologiche, sostenibilità ambientale o ampliamento della rete di soggetti coinvolti.

Tale interpretazione è in linea con quanto riportato nelle risposte date dalla Commissione Europea sui quesiti della Bulgaria: Es. Risposta 1 However, a new activity (that does not require the setting-up of a new group) can be supported under the general conditions of Article 77(2) for supporting new cooperations, including the old cooperation but with an added new activity.); e Risposta 6 "...but only the costs of cooperation and of the operations implemented and linked to the new activities or new products (paid as actually incurred cots) according to Article 77(2)"

Evidenziamo che le questioni che sono state poste dalla Bulgaria però riguardano soprattutto l'intervento relativo al "Sostegno alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di produttori" e pertanto non l'intervento SRG07 per come previsto dal PSP italiano ma l'intervento SRG02 "Costituzione organizzazione di produttori".

RETE NAZIONALE DELLA PAC

RETE LEADER:

reteleader@crea.gov.it http://www.reterurale.it/leader20142020 https://www.facebook.com/leader1420







